



IL TRIBUNALE DI AREZZO

in persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra Guerrieri	Presidente
dott. Federico Pani	Giudice
dott. Andrea Turturro	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso, depositato in data 14.12.2020, con cui **Del Serra Group s.r.l.** (c. f. 01399160512), con sede in Camucia – Cortona (AR), via C.S. Ossaia n. 9/C, ha presentato una domanda *ex art.* 161, comma 6, Legge fall., chiedendo l'assegnazione dei termini di legge per presentare la proposta, il piano e la documentazione *ex art.* 161, commi 1, 2 e 3, Legge fall.;

ritenuta la propria competenza territoriale, poiché che la sede principale della società si trova nel circondario di questo Tribunale (cfr. visura camerale in atti);

rilevato che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che risulta in atti la determinazione dell'amministratore unico e legale rappresentante del 4.12.2020, ai Rogiti del Notaio Francesco Cirianni di Arezzo, in conformità a quanto disposto dall'art. 152 Legge fall., richiamato dall'art. 161, comma 4, Legge fall.;

ritenuto che non osti all'ammissibilità dell'istanza la circostanza che l'intera quota sociale risulta sottoposta a sequestro preventivo penale, a seguito del decreto del 16.11.2019, poiché tale misura non ha privato Fabrizio Del Serra della legale rappresentanza della società;

rilevato che al momento della proposizione del ricorso non risulta pendente alcuna istanza di fallimento nei confronti della società ricorrente;

rilevato che la società ricorrente non risulta aver presentato, negli ultimi due anni, altra domanda *ex art.* 161, sesto comma, Legge fall.;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto i bilanci degli anni 2017, 2018 e 2019, nonché situazione contabile aggiornata al 30.6.2020 ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che la ricorrente è soggetta alle disposizioni sul concordato preventivo *ex art. 1 Legge fall.*;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, in giorni centoventi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda (Cass. n. 29740/2018);

ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, Legge fall., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, indicati in dispositivo;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6 e 8, Legge fall.;

1. assegna alla società ricorrente **termine di giorni centoventi**, decorrente dal deposito della domanda, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 Legge fall.),

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del dott. Marco Benelli, il quale dovrà vigilare sull'attività della società ricorrente fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 Legge fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la società ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato dal Collegio **della somma di € 10.000**, presumibilmente necessaria per il pagamento delle spese di procedura, disponendo che lo stesso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune;

3.2. entro il **13.1.2021**, ed ogni mese successivo, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche

finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una copia al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, che sarà concessa solo in caso di urgenza;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori se non nei casi e con le modalità di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 5, Legge fall.;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169-bis* Legge fall. o per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* Legge fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* Legge fall.;
- e) che in caso di violazione di uno di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. in sede, al Commissario nominato e al Registro delle imprese, nonché per gli altri adempimenti di rito.

Arezzo, 22 dicembre 2020

Il Giudice relatore
Dott. Andrea Turturro

Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri